

## **Mozione n. 39**

*presentata in data 2 febbraio 2026*

a iniziativa del Consigliere Nobili

**Misure di prevenzione per l'uso di fiamme libere e articoli pirotecnicci nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

### **PREMESSO CHE**

- la tutela dell'incolumità delle persone e la prevenzione dei rischi rientrano tra gli obiettivi dell'azione pubblica, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute e protezione civile, fermo restando quanto riservato alla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- lo Statuto della Regione Marche impegna la Regione a rendere effettivo il diritto alla salute e ad assumere iniziative volte alla prevenzione e alla tutela della qualità della vita, con particolare attenzione anche ai profili di sicurezza;
- la legge regionale 29 maggio 2025, n. 7, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del “Sistema Marche di protezione civile” e costituisce il riferimento regionale vigente per le attività di prevenzione non strutturale e di riduzione dell'esposizione ai rischi;
- il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) include tra le attività fondamentali la prevenzione non strutturale, anche attraverso informazione, pianificazione e iniziative di riduzione del rischio;

### **CONSIDERATO CHE**

- nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e, più in generale, in contesti di elevato affollamento, è generalmente diffusa la pratica di utilizzare fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e articoli analoghi a fini celebrativi;
- tali pratiche, in ambienti chiusi o affollati, possono accrescere sensibilmente il rischio di incendio e di panico, anche in assenza di condotte dolose, per la possibile presenza di materiali combustibili, la rapidità di propagazione delle fiamme e le criticità di evacuazione;
- in tal senso, quanto accaduto nella notte di Capodanno 2026 nel locale “Le Constellation” a Crans-Montana, in Svizzera, dove secondo le prime ricostruzioni l'incendio sarebbe stato innescato proprio dall'uso celebrativo di “candeline a fontana” e dispositivi analoghi, conferma la necessità di prevenire e regolamentare con rigore l'impiego di tali articoli in contesti chiusi o ad alta densità di persone.

### **RILEVATO CHE**

- il r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps) disciplina, tra l'altro, i profili autorizzatori dei pubblici spettacoli e l'attività delle commissioni di vigilanza, nel quadro delle competenze statali e locali;
- il d.p.r. 1° agosto 2011, n. 151 e la normativa tecnica di prevenzione incendi richiedono specifiche valutazioni e misure per le attività aperte al pubblico, con particolare attenzione ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo;
- il d.m. 19 agosto 1996 reca la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- il d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123 disciplina la messa a disposizione sul mercato degli articoli pirotecnicci e i relativi requisiti di sicurezza;

– con circolare 18 luglio 2018 il Ministero dell’Interno ha fornito indirizzi sui modelli organizzativi e procedurali per garantire elevati livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

#### RITENUTO CHE

- la prevenzione dei rischi connessi all’uso di fiamme libere e articoli pirotecnicici in contesti chiusi o affollati debba essere affrontata in modo strutturato, privilegiando informazione, indirizzi operativi e coordinamento istituzionale;
- la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, possa utilmente operare tramite linee di indirizzo, attività di coordinamento, formazione e condizionalità nei propri strumenti di programmazione e nei contributi regionali relativi a eventi, turismo e iniziative aperte al pubblico;

#### IMPEGNA

##### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ai sensi del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa:

- 1.a promuovere l’adozione di indirizzi e linee guida regionali, d’intesa con Prefetture, Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, Aziende sanitarie territoriali e soggetti competenti, finalizzati a sconsigliare e limitare l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicici in ambienti chiusi o ad elevato affollamento, nel rispetto della normativa statale e tecnica di prevenzione incendi;
- 2.a predisporre uno schema di protocollo operativo con Comuni e organismi di vigilanza, volto a uniformare, per quanto compatibile con le competenze regionali, informazione preventiva, controlli e buone pratiche per gestori e organizzatori di eventi;
- 3.a inserire, nei bandi e nei contributi regionali relativi a turismo, eventi e iniziative aperte al pubblico, specifiche clausole di sicurezza che prevedano il divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnicici analoghi nei contesti non compatibili con i piani di safety e con le prescrizioni antincendio, ammettendo eventuali deroghe solo ove previste e consentite dalle norme vigenti e adeguatamente valutate nei piani di sicurezza;
- 4.a promuovere campagne informative regionali rivolte ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi, con materiali standardizzati sui rischi e sulle corrette procedure, anche tramite canali turistici e strumenti regionali di comunicazione;
- 5.a riferire periodicamente alla competente Commissione assembleare e all’Assemblea legislativa sugli esiti delle iniziative adottate e sul livello di diffusione degli indirizzi, anche ai fini di eventuali ulteriori interventi di competenza regionale.